



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VERDUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Disposizioni in materia di utilizzo doloso di *spray* urticanti o prodotti contenenti gas paralizzante

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, che riproduce per intero il testo dell'atto Senato n. 1917, già presentato nel corso della XVIII legislatura, nasce dall'esigenza di punire l'utilizzo di *spray* urticanti o di altri prodotti ad effetto paralizzante per fini estranei alla natura di strumento a difesa della sicurezza personale. Come drammaticamente emerso in occasione della tragedia di Corinaldo, in provincia di Ancona, avvenuta l'8 dicembre 2018, nella quale persero la vita sei persone mentre altre cinquantanove rimasero ferite, l'utilizzo dei predetti *spray* spesso finisce per tradire la *ratio* per la quale ne viene consentita la fruizione, finendo per costituire un mezzo utile per la commissione di atti criminosi al fine di limitare o, addirittura, deprimere del tutto la capacità reattiva della persona offesa. Tali prodotti, ancorché concepiti allo scopo di prevenire, a tutela della propria incolumità, l'utilizzo della forza altrui, vengono sempre più spesso utilizzati per favorire l'adozione di comportamenti illeciti per finalità estranee a quelle della protezione personale. D'altra parte, anche la recente pratica drammaticamente invalsa, soprattutto nella popolazione giovanile, di ricorrere all'utilizzo dei predetti *spray* in occasioni di eventi pubblici (spettacoli, concerti) o in luoghi pubblici o aperti

al pubblico, quali discoteche o altri luoghi deputati ad attività ricreative e di divertimenti, rende necessaria una regolamentazione normativa specifica che contribuisca a rafforzare la consapevolezza collettiva e la sensibilità sociale sulla questione del corretto utilizzo di tali prodotti quali dispositivi per la protezione personale.

L'articolo 1 del presente disegno di legge limita la vendita e l'acquisto degli *spray* ad effetto urticante o prodotti equipollenti esclusivamente presso i cosiddetti « armaioli », così come definiti dall'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527

L'articolo 2 introduce quindi, con l'articolo 583-*sexies* del codice penale, una nuova fattispecie criminosa, che mira a punire la condotta di chi, volontariamente e con dolo, faccia ricorso agli *spray* ad effetto urticante o prodotti equipollenti per ledere, anche temporaneamente, l'integrità fisica della persona offesa. Viene prevista, al terzo comma del suddetto articolo, una circostanza aggravante speciale nel caso in cui il fatto sia commesso da due o più persone insieme, mentre al comma quarto viene disciplinata una circostanza attenuante laddove il fatto venga commesso da persona minore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di vendita di strumenti di autodifesa)

1. Gli strumenti di autodifesa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come definiti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 12 maggio 2011, n. 103, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge 15 luglio 2009, n. 94, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di *oleoresin capsicum*, possono essere acquistati esclusivamente presso i rivenditori di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 583-quinquies del codice penale in materia di utilizzo doloso di spray urticanti o prodotti contenenti gas paralizzante)

1. Dopo l'articolo 583-quinquies del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 583-sexies. - *(Utilizzo doloso di spray urticanti o prodotti contenenti gas paralizzante)* - Chiunque volontariamente procura lesioni gravi o gravissime mediante l'utilizzo di *spray urticanti* o di qualunque altro prodotto contenente gas paralizzante, idonei a compromettere l'integrità fisica, anche solo in via temporanea, al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 52, 53 e 54 è punito con la pena di cui all'articolo 583.

Nei casi in cui dal fatto derivi la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni.

Nel caso in cui il fatto sia commesso da due o più persone, la pena è aumentata fino a un terzo.

Se il fatto è commesso da persona minore degli anni diciotto, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 61 e 112 ».